

DOMANDE DI CONTRIBUTO PER IL PIANO PER IL POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA CINEMATOGRAFICA

CHIARIMENTI

DM 10 GIUGNO 2025

Sommario

SOMMARIO

1

1. PIANO POTENZIAMENTO CIRCUITO SALE CINEMATOGRAFICHE DM 190 DEL 10 GIUGNO 2025

5

- 1.1. Il DPCM 4 agosto 2017 Piano straordinario per il potenziamento delle sale cinematografiche è stato sostituito? 5
- 1.2. A quale normativa è necessario fare riferimento per la richiesta di contributo inerente il Piano per il potenziamento sale cinematografiche per le annualità 2024-2025? 5
- 1.3. Posso leggere solo il Bando del 7 agosto 2025 al fine di compilare la domanda su DGCOL? 5
- 1.4. Posso presentare la stessa domanda di contributo indistintamente per la finestra 2024 e/o per la finestra 2025? 6
- 1.5. Posso presentare domanda per l'annualità 2024 se ho avviato degli investimenti nel 2021 o nel 2022 ma non ho ancora svolto i lavori? 6
- 1.6. Come inizio investimento ho allegato in domanda una fattura relativa all'acquisto di materiali edili datata 5 marzo 2024, ma ho iniziato i lavori solo nel gennaio del 2025. In quale annualità posso presentare domanda di contributo? 6
- 1.7. Come inizio investimento ho allegato in domanda una fattura relativa all'acquisto di materiali edili datata 12 febbraio 2023, ma ho iniziato i lavori solo nel gennaio del 2025. Posso presentare domanda per l'annualità 2024? 6
- 1.8. Cosa si intende per investimento? 6
- 1.9. L'avvio dell'investimento è legato al l'inizio lavori? 7
- 1.10. Il preventivo dei lavori può essere considerato un investimento per l'impresa ai fini dell'ammissibilità al contributo? 7

2. DEFINIZIONI DI CUI ALL'ART 2 DEL DM 190 DEL 10 GIUGNO 2025

8

- 2.1. Cosa si intende per sala cinematografica o polifunzionale? 8
- 2.2. La mia sala è chiusa ad oggi (data di presentazione dell'istanza) da 12 mesi, posso ugualmente presentare domanda per la linea d'intervento inerente la riattivazione delle sale cinematografiche chiuse e dismesse? 8
- 2.3. Cosa si intende per "impresa di esercizio cinematografico" di cui all'art. 3 comma 1 del DM 190 del 10 giugno 2025 ? 8
- 2.4. Cosa si intende per sala storica? 8

3. SOGGETTI BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITA' AL BENEFICIO DI CUI ALL'ART 3 DEL BANDO PER IL POTENZIAMENTO DEL CIRCUITO DELLE SALE CINEMATOGRAFICHE E POLIFUNZIONALI EX ART 28 L.220/2016

8

- 3.1. Chi può presentare domanda per il piano potenziamento sale? 8
- 3.2. Possono presentare domanda di contributo solo le imprese di esercizio cinematografico? 9

3.3. Tutte le società di esercizio cinematografico possono presentare domanda per la ristrutturazione e l'ammodernamento di una sala (linea d'intervento D)?	9
3.4. Vorrei aprire una sala ospedaliera ma non sono una fondazione, posso presentare ugualmente domanda??	9
3.5. Sono il Dirigente scolastico di una Scuola di secondo livello, abbiamo una sala cinematografica nell'istituto e desideriamo acquistare dei nuovi arredi, posso fare domanda per il Piano potenziamento sale??	9
3.6. Vorrei presentare istanza di contributo per aprire una sala all'interno di una struttura ospedaliera. Posso farlo se il servizio si configurerebbe come un appalto della mia associazione presso l'Ente ospedaliero	9
3.7. Ho ottenuto un contributo per realizzare una sala all'interno di una struttura RSA posso prevedere un titolo d'accesso a pagamento per gli accompagnatori dei pazienti?	10
3.8. Quali sono i requisiti di ammissibilità per l'accesso al beneficio?	10
3.9. Cosa si intende con fruibilità motoria e sensoriale da parte di soggetti con disabilità?	11
3.10. Quali sono gli interventi che possono essere effettuati al fine di garantire la fruizione della sala da parte delle persone con disabilità?	11
4. PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE DI CONTRIBUTO DI CUI ALL'ART 4 DEL BANDO PER IL POTENZIAMENTO DEL CIRCUITO DELLE SALE CINEMATOGRAFICHE E POLIFUNZIONALI DEL 7 AGOSTO 2025	12
4.1. Quali sono le linee d'intervento previste dal Piano potenziamento sale.?	12
4.2. Possono presentare domanda per dei lavori conclusi nel 2025? Posso presentare direttamente la domanda consuntiva?	12
4.3. Cosa devo allegare all'istanza di contributo?	12
4.4. Il preventivo dei lavori deve riportare la data esatta dell'inizio e della fine dei lavori?	13
4.5. Quale forma deve avere il preventivo dei lavori?	13
4.6. Quali informazioni deve contenere il preventivo dei lavori?	13
4.7. Se i lavori non sono ancora iniziati ma ho comunque iniziato degli investimenti inerenti il progetto posso presentare domanda?	13
4.8. Il preventivo dei lavori da effettuare è necessario anche nel caso in cui l'intervento sia già terminato al momento dell'invio della domanda?	13
4.9. Il preventivo dei lavori da effettuare è necessario anche nel caso in cui l'intervento non preveda l'esecuzione dei lavori edili?	14
4.10. Qual è la durata massima dei lavori, ai fini dell'ammissibilità al beneficio?	14
4.11. Non sono riuscito a finire i lavori nelle tempistiche dettate dal DM 190 del 10 giugno 2025 e dal bando, posso chiedere una proroga alla DGCA?	14
4.12. Ho presentato istanza per l'annualità 2025 allegando una fattura a comprova dell'investimento del 21 dicembre 2025. All'istanza allego un preventivo dei lavori in cui il professionista tecnico abilitato indica che i lavori inerenti la sala debbano iniziare in data 1 ottobre 2026, ma non sono riuscito a rispettare questa data, posso comunque accedere al contributo?	14

4.13.	Ho iniziato i lavori per l'apertura di una nuova sala il 4 ottobre 2024 e presenterò domanda per l'annualità 2024 posso richiedere l'acconto contestualmente alla presentazione dell'istanza?	14
4.14.	Quali sono le conseguenze del mancato rispetto della durata dei lavori, verificata a consuntivo?	14
4.15.	Nel bando ho letto che ad ogni intervento finanziato la DGCA riporterà in delibera il CUP (Codice unico progetto). Di cosa si tratta?	14
4.16.	Chi deve richiedere il CUP?	15
4.17.	Qual è la funzione del CUP?	15
4.18.	Sono un sacerdote e vorrei presentare istanza per ristrutturare la sala cinematografica parrocchiale, devo richiedere il CUP?	16
4.19.	Devo richiedere il CUP per qualsiasi importo? Anche per importi molto piccoli?	16
4.20.	Se io, ad oggi, non ho mai richiesto il CUP per i lavori effettuati nel 2024, posso sanare la situazione?	16
4.21.	Perché la DGCA effettua la verifica di non inadempienza presso l'Agenzia delle Entrate prima di erogare il mio contributo?	16
4.22.	Sono titolare di un contributo pari a 60.000 euro, ho fatto richiesta dell'acconto – pari al 30% del contributo – ossia 18.000. La DGCA ha effettuato la verifica di non inadempienza e a fronte di un debito di euro 10.000 mi ha erogato solo euro 8.000. Perché il mio contributo è stato rideterminato?	16
4.23.	Cosa devo allegare come PROVA DELL'INIZIO DEI LAVORI?	17
5.	ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO DI CUI ALL'ART 5 BANDO PER IL POTENZIAMENTO DEL CIRCUITO DELLE SALE CINEMATOGRAFICHE E POLIFUNZIONALI EX ART 28 L.220/2016.	17
5.1.	Quante sono le risorse disponibili per l'anno 2024 e per l'anno 2025?	17
5.2.	Come sono ripartite le risorse disponibili ?	17
5.3.	Se presento l'istanza di contributo a favore di una sala storica posso ottenere la priorità di cui all'art. 5, comma 6 del Bando per il potenziamento circuito sale?	17
5.4.	Cosa si intende e come posso dar prova del "Coinvolgimento di una pubblica amministrazione, un'offerta di eventi culturali, creativi, multimediali e formativi in grado di contribuire alla sostenibilità economica della struttura ovvero alla valenza sociale e culturale dell'area di insediamento, idoneamente documentate all'atto della presentazione delle richieste di contributo"?	18
5.5.	Per presentare istanza di contributo di cui al DM 10 giugno 2025 devo dimostrare di svolgere attività che coinvolga una pubblica amministrazione?	19
5.6.	Posso ricevere un contributo che copra totalmente i costi che ho sostenuto?	19
5.7.	Ora che il Piano per il potenziamento del circuito sale cinematografiche è annuale posso presentare domanda ogni anno?	19
5.8.	Le aliquote previste all'art 7 del DM 190 del 10 giugno 2025 e all'art 5 del bando per il potenziamento del circuito delle sale cinematografiche e polifunzionali sono fisse?	19
5.9.	Sono una microimpresa e ho presentato un'istanza per aprire una nuova sala nel mio Comune, ho diritto ad una priorità?	19

5.10.	Sto per fare domanda per la ristrutturazione e ammodernamento di una sala (linea D). ho già beneficiato del tax credit per il medesimo intervento, posso presentare comunque istanza?	19
5.11.	Quali sono i limiti di intensità di aiuto, e come viene calcolato il rispetto di tale limite?	20
5.12.	I contributi da privati rientrano nel calcolo dei limiti di intensità di aiuto? Ad esempio: l'Impresa riceve 80% da Stato e Regione e il rimanente 20% da un privato.	20
5.13.	Nel caso in cui le risorse disponibili non fossero sufficienti per consentire l'erogazione dei contributi nei confronti delle imprese risultate ammissibili e beneficiarie del contributo come si comporterebbe l'amministrazione?	20
6.	COSTI AMMISSIBILI – TABELLA 1	20
6.1.	Cosa si intende per “costo ammissibile”?	20
6.2.	I costi di acquisto dell'area/ terreno edificabile dove dovrà sorgere la sala sono eleggibili?	20
6.3.	I costi d'acquisto dei locali sono da considerarsi eleggibili? In che misura?	21
6.4.	Vorrei installare i pannelli fotovoltaici nel mio cinema, rientrano tra i costi ammissibili?	21
6.5.	I costi di progettazione sono eleggibili? In che misura?	21
7.	ULTERIORI CHIARIMENTI	21
7.1.	Quali sono gli adempimenti da espletare nel caso di trasferimento della gestione di una sala da un soggetto ad un altro?	21
7.2.	La domanda di contributo deve essere firmata obbligatoriamente dal legale rappresentante del soggetto richiedente?	21
7.3.	Ho difficoltà nel compilare la mia istanza di contributo cosa devo fare?	21
7.4.	Quali allegati devono essere firmati digitalmente?	22

1. Piano potenziamento circuito sale cinematografiche DM 190 del 10 giugno 2025

1.1. *Il DPCM 4 agosto 2017 Piano straordinario per il potenziamento delle sale cinematografiche è stato sostituito?*

Si è stato sostituito. In particolare a la legge di bilancio 30 dicembre 2023, n. 213, **all'articolo 1, comma 337, ha modificato l'articolo 28 della legge n. 220 del 2016** che prevede **fino a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, per la concessione di contributi a fondo perduto.**

Il 10 Giugno 2025 è stato firmato il D.M. n.190 che sostituisce la formulazione prevista nel DPCM sale del 4 agosto 2017 ss.ii.mm. stabilendo i punti fondamentali della nuova misura di finanziamento, in particolare : la definizione dei soggetti beneficiari, le aliquote applicate, i limiti massimi di intensità di aiuto, l'ordine di priorità degli interventi e gli eventuali obblighi a carico del soggetto beneficiario relativi alla destinazione d'uso e alla programmazione cinematografica, facendo rinvio ad un apposito bando annuale emanato dalla scrivente Direzione genarle per le ulteriori specifiche applicative.

Il testo del DM è a disposizione degli utenti nella sezione Normativa statale del sito istituzionale della Direzione generale a questo link: [pagina normativa statale.](#)

1.2. *A quale normativa è necessario fare riferimento per la richiesta di contributo inerente il Piano per il potenziamento sale cinematografiche per le annualità 2024-2025?*

Il DPCM era un piano straordinario con durata quinquennale ed ha esaurito la propria efficacia nel 2021. A partire dal 2024 – così come chiarito sopra - è necessario fare riferimento al DM 190 del 10 giugno 2025.

In particolare il DM prevede l'annuale pubblicazione di un bando in cui saranno specificate le dotazioni finanziarie per ogni singola annualità e le date di apertura e chiusura della piattaforma istituzionale DGCOL per presentare le istanze di contributo. Il bando relativo all'annualità 2024- 2025 è stato pubblicato dalla DGCA il 7 agosto 2025

Il testo del Bando per il potenziamento del circuito delle sale cinematografiche e polifunzionali ex art 28 L.220/2016 è a disposizione degli utenti nella sezione Bandi legge Cinema del sito istituzionale della Direzione generale a questo link: [pagina bandi legge cinema.](#)

1.3. *Posso leggere solo il Bando del 7 agosto 2025 al fine di compilare la domanda su DGCOL?*

No, è opportuno per completezza fare una lettura congiunta del decreto ministeriale e del Bando per il potenziamento del circuito delle sale cinematografiche e polifunzionali ex art 28 L.220/2016. Il DM è una norma quadro, e pertanto delinea la misura in modo generico. All'art 5 del DM si prevede espressamente la pubblicazione di un bando annuale dove vengono – di anno in anno – rese note informazioni e linee guida precise rispetto agli argomenti di seguito indicati:

- le risorse disponibili, come individuate nel decreto annuale di riparto del Fondo per il cinema e l'audiovisivo di cui all'art. 13, comma 5, della legge n. 220 del 2016 e la loro suddivisione fra le finalità di cui all'art. 3, comma 1, sulla base dei limiti imposti dall'art. 7 del DM;
- soggetti beneficiari e ai requisiti di ammissibilità;
- le modalità, i termini di presentazione delle domande, nonché la documentazione amministrativa, tecnica ed artistica da allegare;
- il termine entro cui la DGCA provvede alla pubblicazione del decreto di approvazione della graduatoria e dei relativi contributi;
- le ulteriori eventuali specificazioni relative all'ordine di priorità;
- le tipologie di costi ammissibili, anche con riferimento al periodo di sostenimento dei costi medesimi, ed eventuali massimali per particolari voci di costo ammissibili nonché l'importo massimo del contributo concedibile;
- il termine di avvio e conclusione degli interventi;
- le modalità di erogazione del contributo assegnato;
- le modalità di rendicontazione e di certificazione dei costi sostenuti.

1.4. Posso presentare la stessa domanda di contributo indistintamente per la finestra 2024 e/o per la finestra 2025?

No, l'istanza di contributo deve essere presentata in relazione al progetto e agli investimenti legati a tale progetto ex art 9 del Bando per il potenziamento del circuito delle sale cinematografiche e polifunzionali ex art 28 L.220/2016:

- Per gli investimenti che abbiano avuto inizio dal 1 gennaio 2024 fino al 31 dicembre 2024 si dovrà presentare la domanda per l'annualità 2024.
- Per gli investimenti che abbiano avuto inizio dal 1 gennaio 2025 al 31 dicembre 2025 si dovrà presentare domanda per l'annualità 2025

Le due finestre – inerenti le annualità 2024-2025 – saranno aperte contemporaneamente aperte a partire dal 19 settembre 2025. In particolare:

1. Le istanze per l'annualità 2024 possono essere presentate nella piattaforma istituzionale DGCOL dal **19 settembre 2025 al 30 novembre 2025 ore 23:59**.
2. Le istanze per l'annualità 2025 possono essere presentate nella piattaforma istituzionale DGCOL dal **19 settembre 2025 al 31.01.2026 ore 23:59**.

1.5. Posso presentare domanda per l'annualità 2024 se ho avviato degli investimenti nel 2021 o nel 2022 ma non ho ancora svolto i lavori?

No, si può presentare istanza solo per gli investimenti inerenti le annualità 2024-2025. Non possono essere dichiarate ammissibili per l'annualità 2024 le domande corredate da un investimento inerente un'annualità passata. È evidente che tale previsione è volta ad evitare che si possa avanzare domanda di finanziamento di attività già deliberate e avviate nelle annualità precedenti, poiché esse sarebbero state comunque intraprese e concluse e il sostegno pubblico, pertanto, non avrebbe raggiunto la sua finalità incentivante.

1.6. Come inizio investimento ho allegato in domanda una fattura relativa all'acquisto di materiali edili datata 5 marzo 2024, ma ho iniziato i lavori solo nel gennaio del 2025. In quale annualità posso presentare domanda di contributo?

Per gli investimenti che abbiano avuto inizio dal 1 gennaio 2024 fino al 31 dicembre 2024 si dovrà presentare la domanda per l'annualità 2024. La data di inizio lavori - in questa fase - è irrilevante.

1.7. Come inizio investimento ho allegato in domanda una fattura relativa all'acquisto di materiali edili datata 12 febbraio 2023, ma ho iniziato i lavori solo nel gennaio del 2025. Posso presentare domanda per l'annualità 2024?

No, non è possibile presentare domanda di contributo per l'annualità 2025 sulla base di investimenti effettuati il 2023, a prescindere dalla data effettiva dell'inizio dei lavori.

Per presentare domanda di contributo per l'annualità 2025 l'impresa dovrà produrre investimenti che abbiano avuto inizio dal 1 gennaio 2025 al 31 dicembre 2025.

1.8. Cosa si intende per investimento?

Per investimento deve intendersi l'impiego di una somma di denaro in un'impresa o nell'acquisto di valori o beni durevoli. Il concetto di investimento era e resta importantissimo rispetto all'ammissibilità dell'istanza di contributo presentata dalla società. Nel DM e nel Bando per il potenziamento del circuito delle sale cinematografiche e polifunzionali ex art 28 L.220/2016 è presente una definizione di investimento, ossia **la spesa relativa all'acquisto di beni materiali e immateriali direttamente e strettamente connessi alla realizzazione di un progetto di apertura di nuove sale cinematografiche ovvero di riattivazione di sale cinematografiche dismesse ovvero di adeguamento funzionale e tecnologico di sale cinematografiche attive ovvero di ampliamento schermi**.

In relazione alle annualità 2024 e 2025 – disciplinate nel Bando per il potenziamento del circuito delle sale cinematografiche e polifunzionali ex art 28 L.220/2016- sono ammessi al contributo (modulistica disponibile sulla

piattaforma DGCOL dal 19 settembre 2025) tutti i progetti che hanno avuto inizio nel periodo a partire dal 1 gennaio 2024 fino al 31 dicembre 2025, ossia tutti i progetti per cui sia stato effettuato - dall'impresa richiedente - un investimento rilevante e direttamente legato/connesso e FUNZIONALE al progetto per cui si presenta l'istanza di contributo.

L'avvio dell'investimento deve essere comprovato da una fattura emessa a seguito dei pagamenti fatti a fronte dell'acquisto di impianti o di materiali e/o un contratto d'acquisto e/o un contratto d'affitto.

LA DATA DELL'AVVIO DELL'INVESTIMENTO potrà essere dunque comprovata dalla data della fattura o del contratto d'acquisto e/o un contratto d'affitto o ancora dalla data di redazione del preventivo dei lavori firmato per accettazione.

A titolo esemplificativo e non esaustivo possono considerarsi investimenti validi ai fini dell'ammissibilità:

- Acquisto di un terreno per la costruzione di una nuova sala
- Acquisto di locali
- Acquisto di arredi e poltrone (in misura tale da poter dimostrare in modo irreversibile l'investimento la destinazione alla sala cinematografica)
- Acquisto di impianti di proiezione cinematografica
- Acquisto di impianti e attrezzature per la biglietteria automatica
- Acquisto di materiali indicati nel preventivo dei lavori
- Preventivo dei lavori inerenti la sala datato e firmato per accettazione (corredato da una fattura di pagamento – anche a titolo di acconto - a favore del professionista)

1.9. L'avvio dell'investimento è legato al l'inizio lavori?

Sì, il concetto di investimento, così come sopra specificato, risulta legato alla data di inizio lavori indicata nel preventivo, ex Art. 4 rubricato "Presentazione delle richieste di contributo"

L'investimento e in particolar modo la data di inizio investimento è legata all'ammissibilità o meno della domanda di contributo. In relazione a quanto prodotto a comprova dell'investimento intrapreso dall'impresa si potrà ammettere la sala tra il novero dei beneficiari del contributo. A partire dal 2024 l'inizio dei lavori non potrà avvenire oltre 12 mesi dalla data di inizio investimento.

ESEMPIO: come investimento per accedere al contributo invio una fattura per l'acquisto di 500 poltrone, la data della fattura è **12.04.2024**, quindi la data di inizio lavori dovrà collocarsi tra il **12.04.2024** e il **12.04.2025**.

La data di inizio lavori deve essere indicata nel preventivo dei lavori redatto da un tecnico abilitato e potrebbe anche non coincidere con la data di inizio dell'investimento, bensì essere successiva. **L'unico vincolo adesso è la relazione tra la data dell'investimento e la data di inizio lavori (tra l'una e l'altra possono intercorrere max 12 mesi pena revoca del contributo)**

1.10. Il preventivo dei lavori può essere considerato un investimento per l'impresa ai fini dell'ammissibilità al contributo?

Sì, il preventivo dei lavori firmato per accettazione dall'impresa costituisce senza alcun dubbio un investimento concreto e irreversibile. In questi termini la data di redazione del preventivo deve essere considerata come LA DATA DI AVVIO DELL'INVESTIMENTO, mentre la data di inizio dei lavori sarà indicata nel cronoprogramma dei lavori descritto nel preventivo dei lavori dal tecnico abilitato.

Qualora si inoltri il preventivo dei lavori quale documentazione a comprova di inizio dell'investimento, lo stesso dovrà pervenire firmato per accettazione e corredato da una fattura di pagamento – anche a titolo di acconto - a favore del professionista.

2. DEFINIZIONI di cui all'art 2 del DM 190 del 10 giugno 2025

2.1. Cosa si intende per sala cinematografica o polifunzionale?

Così come specificato all'art 2 del DM n.190 del 10 giugno 2025. rubricato "Definizioni" per sala cinematografica e polifunzionale si intende uno spazio, al chiuso o all'aperto, dotato di uno o più schermi, adibito a pubblico spettacolo cinematografico e in possesso dei requisiti e delle autorizzazioni amministrative per esso previsti dalla normativa vigente, che può essere impiegato anche per scopi diversi rispetto alla proiezione cinematografica, ossia come centro congressi, come teatro o aula, attrezzata anche con spazi ricreativi e multivalenti volti ad offrire una pluralità di attività e servizi volti al sostegno e allo sviluppo dell'autonomia individuale e sociale e alla riduzione dei fenomeni di emarginazione.

2.2. La mia sala è chiusa ad oggi (data di presentazione dell'istanza) da 12 mesi, posso ugualmente presentare domanda per la linea d'intervento inerente la riattivazione delle sale cinematografiche chiuse e dismesse?

No, alla linea d'intervento inerente la riattivazione delle sale chiuse e dismesse possono partecipare solo le sale che rispettano i requisiti di cui alla definizione di sala chiusa e dismessa fornita dal DM suddetto art. 2, ossia una sala cinematografica nella quale non sia stata effettuata alcuna proiezione da almeno 24 mesi antecedente la data di inizio lavori (data certa se i lavori sono già stati effettuati o la data presunta se i lavori devono ancora iniziare)

2.3. Cosa si intende per "impresa di esercizio cinematografico" di cui all'art. 3 comma 1 del DM 190 del 10 giugno 2025 ?

Ai fini del procedimento, si specifica che per "impresa di esercizio cinematografico" si intende qualsiasi soggetto che sia in possesso dei requisiti inerenti l'attività di esercizio cinematografico, sulla base delle autorizzazioni previste dalle leggi vigenti e di quanto stabilito dalla normativa di settore, e che operi nel settore cinematografico con il codice ATECO 59.14. Il suddetto codice deve risultare presente nella visura camerale della società, se pure non come codice primario. Possono quindi presentare la domanda di contributo – in via esemplificativa – le imprese proprietarie di Sale cinematografiche, o i soggetti gestori di sale di proprietà di Comuni o altri enti locali, Fondazioni, Associazioni, istituzioni o enti ecclesiali o religiosi dipendenti dall'autorità ecclesiale o religiosa, etc. Nel caso di sale di proprietà dei Comuni o di altre pubbliche amministrazioni, la richiesta può essere effettuata dai proprietari a condizione che, entro la data di presentazione della richiesta consuntiva venga indicata l'impresa cinematografica (come sopra descritta) che gestirà la sala cinematografica.

2.4. Cosa si intende per sala storica?

Così come chiarito all'art. 2 del DM la sala storica è una sala esistente in data anteriore al 1 gennaio 1980 ovvero una sala dichiarata di interesse culturale, ai sensi del Codice dei Beni Culturali, di cui al decreto legislativo del 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni. E' disponibile sul sito istituzionale un elenco delle sale storiche che viene aggiornato mensilmente in base alle segnalazioni che pervengono all'ufficio.

3. SOGGETTI BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITA' AL BENEFICIO di cui all'art 3 del Bando per il potenziamento del circuito delle sale cinematografiche e polifunzionali ex art 28 L.220/2016

3.1. Chi può presentare domanda per il piano potenziamento sale?

I contributi del piano potenziamento sale sono destinati:

1. alle imprese di esercizio cinematografico italiane, che abbiano sede legale nello spazio economico europeo e che siano soggette a tassazione in Italia per effetto della loro residenza fiscale, ovvero per la presenza di una stabile organizzazione in Italia, inclusi gli enti non commerciali in relazione all'attività commerciale esercitata;
2. le amministrazioni pubbliche - come definite all'art.1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche;
3. per la sola finalità di cui all'articolo 3, comma 2, del DM gli enti del terzo settore e fondazioni o altri soggetti pubblici.

3.2. Possono presentare domanda di contributo solo le imprese di esercizio cinematografico?

No, possono presentare domanda di contributo, oltre le imprese di esercizio cinematografico, anche i Comuni e le altre amministrazioni pubbliche nonché, per la sola finalità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e) del Bando enti del terzo settore e fondazioni o altri soggetti pubblici.

3.3. Tutte le società di esercizio cinematografico possono presentare domanda per la ristrutturazione e l'ammodernamento di una sala (linea d'intervento D)?

No, così come previsto nel bando all'art.2 comma 1, a partire dal 2024 la linea d'intervento D), inerente la ristrutturazione e l'adeguamento impianti sarà destinata esclusivamente a finanziare i lavori effettuati dalle piccole e medie imprese di esercizio cinematografico e pubbliche amministrazioni - come definite all'art.1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche.

In questa sede è utile specificare che per amministrazioni pubbliche si intendono **tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado** e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al [decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300](#).

3.4. Vorrei aprire una sala ospedaliera ma non sono una fondazione, posso presentare ugualmente domanda??

Sì, per la linea d'intervento E) - finalizzata alla realizzazione di sale cinematografiche in strutture ospedaliere o in strutture socio sanitarie - possono presentare istanza le imprese di esercizio cinematografico ma anche gli enti del terzo settore e altri soggetti pubblici nonché fondazioni.

3.5. Sono il Dirigente scolastico di una Scuola di secondo livello, abbiamo una sala cinematografica nell'istituto e desideriamo acquistare dei nuovi arredi, posso fare domanda per il Piano potenziamento sale??

Sì, così come previsto all'art 2, comma 1 lettera d del Bando per il potenziamento del circuito delle sale cinematografiche e polifunzionali, il 5% dell'ammontare delle risorse disponibili annualmente è destinato alla ristrutturazione e l'adeguamento strutturale e tecnologico delle sale cinematografiche, l'installazione o il rinnovo di impianti, apparecchiature, arredi e servizi complementari **realizzate da piccole e medie imprese di esercizio cinematografico e pubbliche amministrazioni come specificate all'art. 4, comma 1, lett. B del DM**. Così come specificato sopra, per amministrazioni pubbliche si intendono **tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado**. Ovviamente, si rappresenta che la sala beneficiaria del contributo ex Dm 190 del 10 giugno 2025 dovrà successivamente rispettare gli obblighi di programmazione sanciti nel suddetto Decreto ministeriale e nel Bando.

3.6. Vorrei presentare istanza di contributo per aprire una sala all'interno di una struttura ospedaliera. Posso farlo se il servizio si configurerebbe come un appalto della mia associazione presso l'Ente ospedaliero

Sì, purché tale servizio – sia esso di appalto o di concessione rispetti comunque tutti i requisiti di ammissibilità previsti nelle fonti. In particolare, così come previsto dal DM art 4 comma 2, e così come specificato nel Bando per il potenziamento del circuito delle sale cinematografiche e polifunzionali:

“Il contributo, a pena di inammissibilità ovvero di decadenza, spetta a condizione che ciascuna sala cinematografica o spazio polivalente:

- a. rispetti i requisiti di accessibilità dei soggetti con disabilità motoria, o venga adeguata ai medesimi in concomitanza con i lavori per i quali si chiede il contributo;

- b. consenta la fruizione cinematografica da parte delle persone con disabilità, anche mediante utilizzo di sottotitoli e strumenti di audio-descrizione, software disponibili per tali servizi, ovvero, in caso di ristrutturazione e adeguamento di sale esistenti, venga adeguato a tal fine, in concomitanza con i lavori per i quali si chiede il contributo, sulla base di un apposito piano di intervento, compatibile con le caratteristiche strutturali e funzionali della sala e con il relativo bacino di utenza;
- c. svolga l'attività di proiezione cinematografica e sia qualificabile come sala attiva nella medesima ubicazione per i successivi cinque anni, decorrenti dalla data di erogazione del saldo del contributo nel caso di ampliamento del numero degli schermi e di ristrutturazione e adeguamento di sale esistenti, ovvero dalla data di inizio attività nel caso di riattivazione di sale dismesse o realizzazione di nuove sale;
- d. programmi per il periodo complessivo di 36 mesi, decorrenti dalla data di erogazione del saldo del contributo ovvero dalla data di inizio attività nel caso di riattivazione o realizzazione di nuove sale, una percentuale minima di film di nazionalità italiana o di altro Paese dello Spazio Economico Europeo pari al 25 per cento del numero complessivo di proiezioni effettuate nella struttura per la quale viene richiesto il contributo. Predetta aliquota è ridotta al 15 per cento per le sale aventi non più di due schermi cinematografici. “

Tutte le condizioni sopra elencate devono essere rispettate anche nel caso di sala all'interno della struttura ospedaliera, in particolare **l'obbligo di programmazione di cui al punto c) e d) dell'art 4 comma 2 del DM** e la compatibilità di questo IMPEGNO con l'appalto o con la concessione del richiedente con l'Ente ospedaliero.

3.7. Ho ottenuto un contributo per realizzare una sala all'interno di una struttura RSA posso prevedere un titolo d'accesso a pagamento per gli accompagnatori dei pazienti?

No, così come previsto dal DM l'accesso alla sala ospedaliera o nel caso di specie alla sala nella struttura socio-sanitaria **dovrà essere garantito a titolo gratuito ai pazienti e agli accompagnatori (un accompagnatore o in casi eccezionali due, viste le particolari condizioni dei pazienti)**. Pertanto la gratuità deve essere garantita ad entrambe le categorie, prevedendo semmai un costo simbolico per ulteriori accompagnatori o per terzi

3.8. Quali sono i requisiti di ammissibilità per l'accesso al beneficio?

Ai sensi dell'art. 4 del DM e così come riportato anche all'art 3 del Bando per il potenziamento del circuito delle sale cinematografiche e polifunzionali il contributo, a pena di inammissibilità ovvero di decadenza, spetta a ciascuna sala cinematografica, a condizione che:

1. Rispetti i requisiti di **fruibilità motoria** dei soggetti portatori di handicap motorio o venga adeguata ai medesimi in concomitanza con i lavori per i quali si chiede il contributo.
2. Consentita la **fruizione sensoriale** da parte di persone con disabilità sensoriale, anche attraverso l'utilizzo di sottotitoli e strumenti di audiodescrizione o che venga adeguato a tal fine in concomitanza dei lavori.
SI PRECISA che tale intervento SOLO ED ESCLUSIVAMENTE PER LE ISTANZE RELATIVE ALLA LINEA D'INTERVENTO D – ossia in caso di ristrutturazione e adeguamento strutturale di sale esistenti - deve essere documentato con un piano di intervento (da allegare in domanda) compatibile con le caratteristiche strutturali e funzionali della sala.

Si prevede inoltre che la sala cinematografica che presenta istanza di contributo si impegna:

1. A svolgere l'attività di proiezione cinematografica e sia qualificabile come sala attiva nella medesima **ubicazione per i successivi cinque anni, decorrenti dalla data di erogazione del saldo del contributo in caso di ristrutturazione e adeguamento di sale esistenti, ovvero dalla data di inizio attività nel caso di riattivazione di sale dismesse o realizzazione di nuove sale;**”
3. A programmare per il periodo complessivo di 36 mesi, decorrenti dalla data di erogazione del saldo del contributo ovvero dalla data di inizio attività nel caso di riattivazione o realizzazione di nuove sale, una percentuale minima di film di nazionalità italiana o di altro Paese dell'Unione europea pari al 35 per cento del numero complessivo di proiezioni effettuate nella struttura per la quale viene richiesto il contributo. (aliquota è ridotta al 25 per cento per le sale aventi non più di due schermi cinematografici) .

3.9. Cosa si intende con fruibilità motoria e sensoriale da parte di soggetti con disabilità?

Il concetto di persona con disabilità comprende chiunque, in maniera permanente o temporanea, si trovi ad avere delle difficoltà nei movimenti (cardiopatici, donne in gravidanza, persone con passeggino, individui convalescenti o con un'ingessatura agli arti, obesi, anziani, bambini, ecc.) o nelle percezioni sensoriali (ciechi e ipovedenti, sordi e ipoacusici), nonché, le persone con difficoltà cognitive o psicologiche. Il termine **"fruibilità"** fa riferimento alla effettiva possibilità di utilizzazione di un ambiente o un'attrezzatura da parte di persone con disabilità seppur non esplicitamente progettati per tale scopo.

Tale requisito deve essere confermato, all'interno della modulistica:

- descrivendo gli strumenti per la fruibilità della sala presenti all'interno della sala stessa e quelli che si intende realizzare nell'ambito dei lavori per i quali si richiede il contributo;
- allegando alla domanda eventuale documentazione tecnica attestante il requisito;
- dichiarando che la sala (struttura) oggetto della domanda
 - o rispetta i requisiti di fruibilità motoria e sensoriale dei soggetti con disabilità
 - o o che la sala sarà adeguata ai medesimi in concomitanza con i lavori per i quali si chiede il contributo
 - o nel caso di interventi che mirano a consentire la fruizione cinematografica da parte di persone con disabilità sensoriale - svolti in concomitanza dei lavori per i quali si chiede il contributo - SI PRECISA che tale intervento SOLO ED ESCLUSIVAMENTE PER LE ISTANZE RELATIVE ALLA LINEA D'INTERVENTO D – ossia in caso di ristrutturazione e adeguamento strutturale di sale esistenti - deve essere documentato con un piano di intervento (da allegare in domanda) compatibile con le caratteristiche strutturali e funzionali della sala.

3.10. Quali sono gli interventi che possono essere effettuati al fine di garantire la fruizione della sala da parte delle persone con disabilità?

Gli interventi che possano garantire la fruibilità motoria e sensoriale di una sala devono essere volti a garantire:

1. **Accessibilità:** possibilità per persone con **ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale** di raggiungere l'edificio e le sue singole unità immobiliari e ambientali, di entrarvi agevolmente e di **fruire di spazi ed attrezzature in condizioni di adeguata sicurezza e autonomia.**
2. **Visitabilità:** Si intende la possibilità, anche da parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, di accedere agli **spazi di relazione** e ad almeno un servizio igienico di ogni unità immobiliare.
3. **Adattabilità:** ossia la possibilità di modificare nel tempo lo spazio costruito, intervenendo senza costi eccessivi, per rendere completamente e agevolmente fruibile lo stabile o una parte di esso anche da parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si propone di seguito un elenco degli interventi volti a consentire la fruizione cinematografica da parte delle persone con disabilità:

1. eliminazione delle barriere architettoniche, ossia gli ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la mobilità di chiunque ed in particolare di coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea, la mancanza di accorgimenti e segnalazioni che permettono l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo per chiunque e in particolare per i non vedenti, per gli ipovedenti e per i sordi;
2. progettazione e realizzazione di spazi dimensionati per garantire il passaggio di una sedia a ruota e, in alcuni punti, la sua rotazione completa a 360°, corridoi presentano ampiezza minima di 90 cm, rampe, ascensori o servoscala con sedile che consentano di superare i dislivelli, infine la progettazione di servizi igienici a uso di un diversamente abile, ossia che prevedano una serie di accorgimenti e il rispetto di dati dimensionali molto precisi, al fine di garantire lo svolgimento delle attività di cura del corpo in comodità e, se possibile, in autonomia.
3. Sistemi a supporto della fruibilità sensoriale possono essere rappresentati da audiodescrizioni fruibili dall'utente tramite cuffie consegnate agli spettatori o tramite app utilizzate con il proprio dispositivo, sottotitoli presenti nel film stesso (la cui proiezione dello stesso vedrà un numero di riproduzioni minimo obbligatorio settimanale) o

integrati da app per leggerli su adeguati supporti e infine adattamento ambientale consistente in luci tenui e volume audio moderato.

4. PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE DI CONTRIBUTO di cui all'art 4 del Bando per il potenziamento del circuito delle sale cinematografiche e polifunzionali del 7 agosto 2025

4.1. *Quali sono le linee d'intervento previste dal Piano potenziamento sale.?*

Così come previsto nell'art. 3 del DM 190 del 10 giugno 2025 e come specificato nel bando le linee d'intervento previste per le annualità 2024-2025 sono cinque, e in particolare:

1. **linea A** - riattivazione di sale cinematografiche chiuse o dismesse;
2. **linea B** - realizzazione di nuove sale, anche mediante acquisto di locali per l'esercizio cinematografico e per i servizi connessi;
3. **linea C** - trasformazione delle sale o multisala esistenti in ambito cittadino finalizzata all'aumento del numero degli schermi;
4. **linea D** - ristrutturazione e l'adeguamento strutturale e tecnologico delle sale cinematografiche, l'installazione o il rinnovo di impianti, apparecchiature, arredi e servizi complementari realizzate da piccole e medie imprese di esercizio cinematografico e pubbliche amministrazioni come specificate all'art. 4, comma 1, lett. B del DM
5. **linea E** - realizzazione, anche da parte di enti del terzo settore e altri soggetti pubblici nonché fondazioni, di nuove sale presso strutture ospedaliere pubbliche o private convenzionate, da adibire alla terapia di sollievo per i pazienti e dotate di soluzioni atte a garantire l'accessibilità anche ai pazienti a letto.

4.2. *Possono presentare domanda per dei lavori conclusi nel 2025? Posso presentare direttamente la domanda consuntiva?*

La risposta al primo quesito è SI, possono essere presentate istanze anche per lavori già conclusi, purché i lavori hanno avuto origine da un investimento inquadrabile nelle annualità 2024-2025.

La risposta al secondo quesito è NO. Non posso presentare direttamente la domanda consuntiva. In questo caso si dovrà comunque presentare l'istanza preventiva e attendere la pubblicazione della delibera di assegnazione del contributo.

Dopo la pubblicazione della delibera, la sala che ha già ultimato i lavori potrà presentare immediatamente l'istanza consuntiva e eventualmente richiedere l'intero contributo in un'unica soluzione.

4.3. *Cosa devo allegare all'istanza di contributo?*

Le richieste di contributo devono essere presentate alla Direzione generale utilizzando la modulistica predisposta dalla medesima DGCA.

Alla richiesta – così come disposto dall'art. 4 del Bando per il potenziamento del circuito delle sale cinematografiche e polifunzionali – devono essere allegati:

1. Documentazione afferente l'investimento relativo all'acquisto di beni materiali e immateriali direttamente e strettamente connessi alla realizzazione di un progetto di apertura di nuove sale cinematografiche ovvero di riattivazione di sale cinematografiche dismesse ovvero di adeguamento funzionale e tecnologico di sale cinematografiche attive ovvero di ampliamento schermi;
2. il preventivo dei lavori da effettuare, redatto da un tecnico abilitato, con l'indicazione della durata dei lavori, il cui inizio non può avvenire oltre i dodici mesi successivi alla data di inizio investimento e la cui conclusione non può comunque essere superiore ai 24 mesi dall'inizio dei lavori.
3. il piano finanziario preventivo, contenente l'indicazione e l'ammontare delle fonti finanziarie a copertura del costo complessivo dei lavori, con particolare riferimento ad altri contributi pubblici e incluso l'apporto diretto da parte dell'impresa di esercizio;
4. l'ulteriore documentazione amministrativa e tecnica indicata nella modulistica
5. **al solo fine di ottenere l'acconto del 30% sarà necessario allegare prova inizio lavori.**

4.4. *Il preventivo dei lavori deve riportare la data esatta dell'inizio e della fine dei lavori?*

Nel DM così come nel Bando per il potenziamento del circuito delle sale cinematografiche e polifunzionali si prescrive che i lavori inerenti i contributi in esame, devono essere certificati da un preventivo redatto e firmato da un tecnico abilitato (iscritto all'albo professionale per le linee a) b) ,c) e e) che nel preventivo venga indicata espressamente data INIZIO e FINE lavori. Il professionista dovrà dunque indicare una data di inizio e una data di fine lavori. La data EFFETTIVA di inizio lavori potrà differire da quella indicata nel preventivo, ma non potrà in ogni caso essere successiva ad essa di oltre 12 mesi dalla data di INIZIO INVESTIMENTO. **I lavori dovranno inoltre concludersi entro e non oltre 24 mesi dalla data di inizio.**

4.5. *Quale forma deve avere il preventivo dei lavori?*

Il preventivo dei lavori può essere di due tipi, simile ad una TABELLA (detto anche "computo metrico") o con la stessa struttura di una LETTERA. L'impiego dell'una o dell'altra forma non ha grande rilevanza, ma diciamo che il **computo metrico** viene solitamente utilizzato nei lavori di media-grande entità (es. una ristrutturazione) nei quali ci si avvale di un geometra o di un ingegnere che si occupa della stesura descrittiva delle opere da eseguire, che a sua volta viene compilata dall'impresa esecutrice dei lavori con i propri prezzi applicati. Per gli interventi più mirati un **classico preventivo** formulato direttamente dal professionista che esegue i lavori è ciò che più comunemente riceverai e che va più che bene.

4.6. *Quali informazioni deve contenere il preventivo dei lavori?*

Il preventivo dei lavori, in qualsiasi forma venga redatto, deve prevedere tutte le informazioni inerenti i lavori da effettuare, ossia:

- data di inizio dei lavori
- data fine lavori
- il cronoprogramma dei lavori da effettuare
- descrizione dettagliata dei lavori da effettuare e dei materiali
- costi da sostenere
- data e firma di entrambe le parti (ossia il professionista o il tecnico abilitato e il soggetto richiedente che firma per accettazione)

4.7. *Se i lavori non sono ancora iniziati ma ho comunque iniziato degli investimenti inerenti il progetto posso presentare domanda?*

Sì, l'ammissibilità della domanda rispetto ad una determinata annualità è legata all'inizio dell'investimento e non necessariamente al contestuale inizio dei lavori. A partire dal 2024 l'inizio dei lavori costituirà titolo validante per la richiesta dell'acconto del contributo. (Art 4, comma 4 del Bando per il potenziamento del circuito delle sale cinematografiche e polifunzionali ex art 28 L.220/2016)

4.8. *Il preventivo dei lavori da effettuare è necessario anche nel caso in cui l'intervento sia già terminato al momento dell'invio della domanda?*

Nel caso di lavori che siano già terminati al momento di presentazione della domanda preventiva, in sostituzione al "preventivo dei lavori" potrà essere prodotta una dichiarazione datata e firmata dal responsabile dei lavori o dal professionista che ha seguito il progetto nella quale devono essere riportate le seguenti informazioni

- data di inizio dei lavori (data effettiva)
- data fine lavori (data effettiva)
- cronoprogramma dei lavori effettuati
- descrizione dettagliata dei lavori effettuati
- costi sostenuti e eventuale fatturazione
- data e firma

Sarà possibile produrre, una autocertificazione atto notorio ai sensi art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i. datata e firmata digitalmente dall'istante che certifichi TUTTE le informazioni suddette.

4.9. Il preventivo dei lavori da effettuare è necessario anche nel caso in cui l'intervento non preveda l'esecuzione dei lavori edili?

Sì, il preventivo dei lavori da effettuare, deve essere allegato in domanda sempre (anche nel caso in cui non siano previsti lavori edili) e per tutte le linee d'intervento. Il preventivo – così come chiarito all'art 5 comma 2 lettera a) deve essere redatto e firmato da un tecnico abilitato iscritto agli albi professionali. Per i lavori inerenti la linea d'intervento d) e la linea d'intervento e) sarà comunque necessario allegare il preventivo firmato da un tecnico, ma non è necessario che il tecnico sia iscritto agli albi professionali.

4.10. Qual è la durata massima dei lavori, ai fini dell'ammissibilità al beneficio?

Fermo restando che per "data di inizio lavori" si intende la data del primo intervento effettuato sulla sala, e per "data di fine lavori" si intende la data del completamento dell'ultimo intervento effettuato, il DM e Bando per il potenziamento del circuito delle sale cinematografiche e polifunzionali ex art 28 L.220/2016, prevedono che **tali lavori possano iniziare entro e non oltre i 12 mesi successivi alla data dell'investimento e soprattutto che devono concludersi entro e non oltre 24 mesi.**

4.11. Non sono riuscito a finire i lavori nelle tempistiche dettate dal DM 190 del 10 giugno 2025 e dal bando, posso chiedere una proroga alla DGCA?

No, il DM e il Bando non prevedono la concessione di proroghe dei termini di inizio e fine lavori, pertanto se tali termini non venissero rispettati si dovrà procedere alla revoca del contributo, come previsto dall'art 4, comma1, lett. B)

4.12. Ho presentato istanza per l'annualità 2025 allegando una fattura a comprova dell'investimento del 21 dicembre 2025. All'istanza allego un preventivo dei lavori in cui il professionista tecnico abilitato indica che i lavori inerenti la sala debbano iniziare in data 1 ottobre 2026, ma non sono riuscito a rispettare questa data, posso comunque accedere al contributo?

La data indicata nel preventivo dal professionista può essere disattesa, nel caso in cui i lavori, per qualsiasi motivo dipendente o indipendente dalla volontà delle parti, non siano effettivamente iniziati nella data prevista. Lo stesso DM sancisce che la data dell'inizio lavori indicata nel preventivo e contestualmente anche nella scheda intervento su DGCOL può essere disattesa. Rimane fermo il fatto che i lavori DEVONO iniziare entro e non oltre 12 mesi dalla data dell'investimento iniziale, quindi nel caso di specie i lavori potranno iniziare al massimo il 21 dicembre 2026.

4.13. Ho iniziato i lavori per l'apertura di una nuova sala il 4 ottobre 2024 e presenterò domanda per l'annualità 2024 posso richiedere l'acconto contestualmente alla presentazione dell'istanza?

Sì, se la domanda di contributi viene presentata per lavori già iniziati, l'utente può richiedere l'acconto direttamente all'atto di presentazione dell'istanza allegando PROVA DELL'INIZIO DEI LAVORI. Ovviamente sarà necessario attendere la fine delle attività istruttorie per verificare se la sala risulta beneficiaria del contributo.

4.14. Quali sono le conseguenze del mancato rispetto della durata dei lavori, verificata a consuntivo?

Il contributo in parola sarà revocato nel caso in cui si verifichi il mancato rispetto dei termini indicati all'art. 4, comma 2 lettera b) del Bando per il potenziamento del circuito delle sale cinematografiche e polifunzionali, relativi alla data di inizio e fine dei lavori, salvo la presenza di proroghe autorizzate dall'Amministrazione.

4.15. Nel bando ho letto che ad ogni intervento finanziato la DGCA riporterà in delibera ilCUP (Codice unico progetto). Di cosa si tratta?

Così come stabilito dall'art 4, comma 2 del Bando a partire dal 2024 la DGCA si impegna – nell'atto di pubblicazione dei decreti di approvazione delle graduatorie di concessione dei contributi - a riportare, per ogni intervento finanziato, il rispettivo codice di progetto.

Il Codice Unico di Progetto (CUP) è il codice che identifica un progetto d'investimento pubblico e lo accompagna in tutte le fasi della sua realizzazione: rappresenta lo strumento cardine per il funzionamento del Sistema di Monitoraggio degli Investimenti Pubblici (MIP). Il CUP è l'unico elemento in grado di identificare in modo assolutamente non ambiguo un progetto di investimento pubblico consentendo, pertanto, il suo monitoraggio.

La delibera CIPE 26 novembre 2020, n. 63 fornisce la definizione di CUP: il «**Codice unico di progetto, è un codice alfanumerico univoco costituito da quindici caratteri, che ai sensi dell'art. 11, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, che identifica ciascun intervento/progetto di investimento pubblico, e che deve essere ad esso associato da parte delle amministrazioni titolari, soggetti attuatori, dei medesimi interventi, chiedendone la generazione nel sistema informativo CUP, previo accreditamento allo stesso sistema**».

Il CUP è costituito da una stringa alfanumerica di 15 caratteri, come a titolo di esempio: G17H03000130001, ed è rilasciato al termine dell'inserimento di alcuni dati - il cosiddetto "corredo informativo" - riguardanti il progetto d'investimento pubblico all'interno del Sistema CUP quali:

- natura e tipologia (realizzazione di lavori pubblici, acquisto di beni, concessione di incentivi ad unità produttive, ecc.);
- settore d'intervento;
- localizzazione territoriale specifica;
- copertura finanziaria;
- settore di attività economica prevalente del soggetto beneficiario dell'investimento pubblico (solo per i contributi alle attività produttive);
- tematica, sub-investimento e target (per i soli progetti finanziati dal PNRR).

Il codice accompagna ciascun progetto dal momento in cui il soggetto responsabile decide la sua realizzazione fino al completamento dello stesso e rimane nella banca dati del Sistema CUP anche dopo la chiusura del progetto.

4.16. Chi deve richiedere il CUP?

La risposta al quesito viene fornita dal punto 1.4.1. della delibera CIPE n. 143/2002, come modificato dell'allegato 1 alla delibera CIPE 17 novembre 2006, n. 151 e successivamente sostituito dalla delibera CIPE 5 maggio 2011, n. 45, la quale stabilisce che **«La responsabilità della richiesta del CUP è attribuita ai soggetti titolari dei progetti, cui compete l'attuazione di detti interventi, che – a seconda della loro natura – possono anche consistere nella mera erogazione delle relative risorse finanziarie pubbliche.**

A titolo esemplificativo e non esaustivo si riportano alcune casistiche:

- nel caso di realizzazione di interventi sottoposti alla normativa nazionale sui lavori pubblici la richiesta è in capo alle stazioni appaltanti anche se società private;
- per gli interventi classificabili come "acquisto di beni" o "acquisto o realizzazione di servizi", la richiesta è in capo al soggetto che decide in merito all'acquisto o alla realizzazione;
- nei casi residuali e solo per la concessione contributi a soggetti quali persone fisiche o associazioni no profit, il soggetto richiedente è l'Amministrazione pubblica che decide quali sono i beneficiari dei contributi.

4.17. Qual è la funzione del CUP?

Il CUP è uno dei principali strumenti adottati per garantire la trasparenza e la tracciabilità dei flussi finanziari. Il suddetto codice, una volta assegnato dovrà essere indicato su tutti i documenti amministrativi e contabili relativi **allo specifico progetto** cui esso corrisponde (atti di gara, provvedimenti di finanziamento, mandati di pagamento, fatture ecc.).

La normativa relativa al CUP si applica alle Amministrazioni pubbliche, agli Enti e alle società operanti in Italia. La sua richiesta è obbligatoria per la "spesa per lo sviluppo", inclusi i progetti realizzati utilizzando risorse provenienti da bilanci di enti pubblici o di società partecipate, anche indirettamente, da capitale pubblico e quelli realizzati con operazioni relative alle disposizioni contenute nel Libro IV del Partenariato Pubblico Privato e delle Concessioni, artt. 174 e ss., decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, anche ove affidati con la procedura di cui alla finanza di progetto, ex art. 193, o comunque che coinvolgono il patrimonio pubblico, anche se realizzati con risorse private.

4.18. Sono un sacerdote e vorrei presentare istanza per ristrutturare la sala cinematografica parrocchiale, devo richiedere il CUP?

Sì, in tutti i casi di manutenzione ordinaria, interventi di manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione ecc. realizzati da Enti privati (comprese le Confessioni religiose) con finanziamenti pubblici - totali o parziali - il **“soggetto responsabile” della richiesta del CUP in questi casi è:**

- l’Ente privato ove sia tenuto, per realizzare il progetto, a ricorrere a una gara a evidenza pubblica per la scelta dell’impresa; (da indicare in fase di trasmissione del corredo informativo del codice);
- il soggetto pubblico finanziatore ove non sia valida la condizione precedente; (da indicare in fase di trasmissione del corredo informativo del codice).

4.19. Devo richiedere il CUP per qualsiasi importo? Anche per importi molto piccoli?

Sì, è necessario richiedere un CUP se l’intervento consiste in un progetto di investimento pubblico a prescindere dall’importo, anche in caso di acquisto di servizi (ad esempio perizie o consulenze) benché di piccoli importi.

4.20. Se io, ad oggi, non ho mai richiesto il CUP per i lavori effettuati nel 2024, posso sanare la situazione?

L’art. 11, comma primo, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «*Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione*», prevede che «*A decorrere dal 1 gennaio 2003, per le finalità di cui all'articolo 1, commi 5 e 6, della legge 17 maggio 1999, n. 144, e in particolare per la funzionalità della rete di monitoraggio degli investimenti pubblici, ogni nuovo progetto di investimento pubblico, nonché ogni progetto in corso di attuazione alla predetta data, è dotato di un "Codice unico di progetto", che le competenti amministrazioni o i soggetti aggiudicatori richiedono in via telematica secondo la procedura definita dal CIPE*».

Qualora il Cup non fosse stato richiesto è bene provvedere alla sua richiesta tempestivamente e comunicarlo alla DGCA all’atto di presentazione dell’istanza o eventualmente a mezzo pec successivamente.

Qualora il progetto abbia già un cup assegnato da altra amministrazione pubblica lo stesso potrà essere riportato in domanda come codice univoco di quel determinato progetto.

4.21. Perché la DGCA effettua la verifica di non inadempienza presso l’Agenzia delle Entrate prima di erogare il mio contributo?

L’art 48 bis del DPR n 602/73 prevede che tutte le amministrazioni pubbliche di cui all’art 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n165, prima di effettuare – a qualunque titolo - il pagamento di un importo superiore a cinquemila euro, verificano se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento. Nel caso in cui si accerti un debito del soggetto nei confronti dell’Agenzia dell’Entrate, per una somma almeno pari al contributo da erogare, l’amministrazione non può procedere al pagamento nei confronti del beneficiario del contributo e dovrà versare il contributo suddetto all’Agenzia fino a concorrenza del debito.

4.22. Sono titolare di un contributo pari a 60.000 euro, ho fatto richiesta dell’acconto – pari al 30% del contributo – ossia 18.000. La DGCA ha effettuato la verifica di non inadempienza e a fronte di un debito di euro 10.000 mi ha erogato solo euro 8.000. Perché il mio contributo è stato rideterminato?

il servizio **Verifica inadempimenti** consente alle Pubbliche amministrazioni di ottemperare all’obbligo stabilito dall’art. 48-bis D.P.R. n.602/73 di verificare, prima di effettuare un pagamento di importo superiore a 5mila euro, se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento.

Nel caso di specie, essendo il soggetto titolare del contributo (pari a euro 18.000) debitore per un importo di 10.000 euro, la DGCA provvede a effettuare un doppio versamento:

-10.000 euro vengono versati all’Agenzia dell’Entrate a copertura del debito notificato all’Amministrazione;

- 8.000 euro vengono versati al soggetto beneficiario come contributo.

4.23. Cosa devo allegare come PROVA DELL'INIZIO DEI LAVORI?

A partire dal 2024 la richiesta dell'acconto da parte della sala (pari al 30% del contributo riconosciuto nella delibera di assegnazione) dovrà essere oggetto di precisa e autonoma richiesta. Tale richiesta – corredata dalla documentazione che dia prova dell'inizio dei lavori - potrà essere presentata tramite la piattaforma DGCOL.

In particolare per “prova inizio lavori” si intende la documentazione necessaria a dimostrare che un’opera (edilizia e non) sia effettivamente iniziata. Tale documentazione può concretizzarsi con la CILA o la SCIA se la pratica edilizia lo richiede o magari da un verbale di inizio lavori redatto e firmato dal direttore lavori, dall’impresa, dal committente o dal professionista responsabile del progetto. Solo ed esclusivamente per i lavori che non necessitano di alcuna formalità legata all’inizio dei lavori (ad esempio acquisto arredi o installazione nuove tecnologie di cui alla linea di intervento d)) tale documentazione può essere sostituita DA UNA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' firmata dal tecnico abilitato o dall’impresa, integrata da documentazione fotografica

5. ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO di cui all'art 5 Bando per il potenziamento del circuito delle sale cinematografiche e polifunzionali ex art 28 L.220/2016.

5.1. Quante sono le risorse disponibili per l'anno 2024 e per l'anno 2025?

Le risorse stanziare per le prime due annualità del piano potenziamento circuito sale cinematografiche polifunzionali, così come si legge all'art 9 del Bando per il potenziamento del circuito sale cinematografiche e polifunzionali, sono :

1. 20 milioni di euro per l'annualità 2024;.
2. 20 milioni di euro per l'annualità 2025.

Si rappresenta, infine, che lo stanziamento originario per l'anno 2024 viene incrementato di un importo pari a 28.945.021,93 euro, così come quantificato da decreto direttoriale di accertamento n. 1100 del 3 marzo 2024. Le risorse eventualmente non assegnate per l'anno 2024 sono destinate allo stanziamento previsto per l'anno 2025.

5.2. Come sono ripartite le risorse disponibili ?

Le risorse vengono ripartite tra le diverse linee d'intervento, secondo quanto disposto dall'art. 2, comma 1 del Bando , ossia:

- 40% dell'ammontare complessivo annuo per la riattivazione di sale cinematografiche chiuse o dismesse;
- 25% dell'ammontare complessivo annuo per realizzazione di nuove sale, anche mediante acquisto di locali per l'esercizio cinematografico e per i servizi connessi;
- 20% dell'ammontare complessivo annuo per la trasformazione delle sale o multisala esistenti in ambito cittadino finalizzata all'aumento del numero degli schermi;
- 5 % dell'ammontare complessivo annuo per la ristrutturazione e l'adeguamento strutturale e tecnologico delle sale cinematografiche, l'installazione o il rinnovo di impianti, apparecchiature, arredi e servizi complementari
- 10 % dell'ammontare totale delle risorse annue disponibili è destinata alla realizzazione, di nuove sale presso strutture ospedaliere pubbliche o private convenzionate, da adibire alla terapia di sollievo per i pazienti e dotate di soluzioni atte a garantire l'accessibilità anche ai pazienti a letto

5.3. Se presento l'istanza di contributo a favore di una sala storica posso ottenere la priorità di cui all'art. 5, comma 6 del Bando per il potenziamento circuito sale?

Sì, essere qualificata come sala storica oggi dà diritto ad una priorità nell'ambito dell'assegnazione delle risorse per ogni singola finalità. In particolare, l'ordine di priorità disposto nel Bando è il seguente:

1. sale cinematografiche ubicate in comuni in cui, a seguito del verificarsi di eventi sismici, sia vigente o sia stato deliberato nei dieci anni antecedenti lo stato d'emergenza e sale cinematografiche ubicate in comuni aventi popolazione inferiore a 15.000 abitanti sprovvisti di sale cinematografiche attive;
2. sale cinematografiche di proprietà delle amministrazioni comunali e sale storiche;
3. sale che prevedano, anche attraverso il coinvolgimento di un ente locale o altra pubblica amministrazione, un'offerta di eventi culturali, creativi, multimediali e formativi in grado di contribuire alla sostenibilità economica della struttura ovvero alla valenza sociale e culturale dell'area di insediamento, idoneamente documentate all'atto della presentazione delle richieste di contributo;
4. sale cinematografiche non rientranti nelle precedenti lettere a, b e c

5.4. Cosa si intende e come posso dar prova del “Coinvolgimento di una pubblica amministrazione, un’offerta di eventi culturali, creativi, multimediali e formativi in grado di contribuire alla sostenibilità economica della struttura ovvero alla valenza sociale e culturale dell’area di insediamento, idoneamente documentate all’atto della presentazione delle richieste di contributo”?

L’art. 5, comma 6 lettera d) prevede un criterio di priorità specifico che concerne appunto il *“Coinvolgimento di una pubblica amministrazione, un’offerta di eventi culturali, creativi, multimediali e formativi in grado di contribuire alla sostenibilità economica della struttura ovvero alla valenza sociale e culturale dell’area di insediamento, idoneamente documentate all’atto della presentazione delle richieste di contributo”*. Si precisa che tale criterio contiene tre distinte condizioni che possono essere comprovate dall’istante al fine di ottenere la priorità di cui trattasi.

L’istante può dare prova del **“Coinvolgimento di una pubblica Amministrazione”** attraverso la produzione di Convenzioni stipulate con l’Amministrazione Comunale della città ove è ubicata la sala e gestore che abbiano ad oggetto il riconoscimento del ruolo di presidio culturale e sociale del cinema e di valorizzazione delle azioni promosse a favore del pubblico, Convenzioni con le scuole, con le università ed enti di formazione, a livello di singola sala o in rete con altre sale ubicate nei relativi territori, che abbiano come oggetto un progetto di fruizione cinematografica, di educazione all’immagine e di alfabetizzazione all’audiovisivo, finalizzato alla crescita culturale del pubblico attraverso corsi, workshop, proiezioni al cinema e altre iniziative innovative, Convenzioni con enti ed organismi per l’organizzazione di specifiche proiezioni a favore di persone diversamente abili.

Ancora si può dar prova della **“sostenibilità della struttura”** attraverso la produzione di documentazione comprovante la capacità di attrarre sostegni pubblici e privati locali a copertura del costo delle iniziative, la capacità di contribuire alle iniziative al miglioramento della sostenibilità economica della struttura e all’applicazione di politiche di prezzo innovative

Infine si può dar prova della **“Varietà e valenza culturale delle attività svolte”** attraverso la produzione di Programmi di attività organizzate dalla singola sala o da un raggruppamento di sale del comune e dei comuni limitrofi che prevedano, a titolo di esempio:

- a) organizzazione di attività di educazione all’immagine con le scuole del territorio;
- b) organizzazione di rassegne cinematografiche e audiovisive;
- c) organizzazione di proiezioni in lingua originale;
- d) organizzazione di proiezioni “on demand”;
- e) programmazione di contenuti complementari;
- f) organizzazione di anteprime dei film con la partecipazione di registi ed attori.
- g) organizzazione di iniziative all’interno ovvero con il coinvolgimento di “centri commerciali naturali”.
- h) organizzazione di altre manifestazioni e attività culturali

La priorità di cui all’art. 5, comma 6 lettera d) del bando, sarà riconosciuta in presenza anche solo di una delle condizioni sopra specificate.

5.5. Per presentare istanza di contributo di cui al DM 10 giugno 2025 devo dimostrare di svolgere attività che coinvolga una pubblica amministrazione?

No, l'ammissibilità dell'istanza di contributo è indipendente dai criteri di priorità fissati dall'art 5, comma 6 del Bando per il potenziamento del circuito sale cinematografiche e polifunzionali. Qualora la sala non abbia stipulato alcuna convenzione con una pubblica Amministrazione o con enti di formazione potrà comunque presentare domanda, ma in caso di ammissibilità non potrà godere della priorità di cui all'art 5, comma 6, lettera d) .

5.6. Posso ricevere un contributo che copra totalmente i costi che ho sostenuto?

No, il contributo assegnato – così come disciplinato all'art 5, comma 2 del Bando per il potenziamento del circuito delle sale cinematografiche e polifunzionali, non può essere superiore a:

3.000.000,00 euro	Linea d'intervento A e B
2.000.000,00 euro	Linea d'intervento C ed E
1.500.000,00 euro	Linea d'intervento D

Pertanto, i contributi sono assegnati sulla base dei costi ammissibili indicati nella tabella allegata al Bando (TABELLA 1 – COSTI AMMISSIBILI) e secondo le percentuali indicate all'art 5, comma 3 del Bando, ossia:

- 40% del costo ammissibile per le sale che presentano istanza per la linea d'intervento A, B e C
- 30% del costo ammissibile per le sale che presentano istanza per la linea d'intervento D,
- 60% del costo ammissibile per le sale che presentano domanda per la linea d'intervento E;

5.7. Ora che il Piano per il potenziamento del circuito sale cinematografiche è annuale posso presentare domanda ogni anno?

Sì, a partire dal 2024 è possibile presentare domanda ogni anno, ma è bene precisare – così come sancito dall'art 6, comma 2 del Bando - che ciascuna sala cinematografica può essere beneficiaria una sola volta nell'arco di 5 anni a partire dal DM 190 del 10 giugno 2025.

5.8. Le aliquote previste all'art 7 del DM 190 del 10 giugno 2025 e all'art 5 del bando per il potenziamento del circuito delle sale cinematografiche e polifunzionali sono fisse?

No, così come specificato in modo dettagliato nel DM le aliquote possono essere incrementate così come segue:

- 20 punti percentuali nel caso di investimenti realizzati da microimprese e/o da Comuni aventi popolazione inferiore a 15.000 abitanti, sprovvisti di sale cinematografiche attive;
- 10 punti percentuali se realizzati da piccole imprese e/o da Comuni aventi popolazione fino a 100.000 abitanti, sprovvisti di sale cinematografiche attive.

5.9. Sono una microimpresa e ho presentato un'istanza per aprire una nuova sala nel mio Comune, ho diritto ad una priorità?

No, essere una microimpresa non dà diritto ad una priorità, bensì ad una maggiorazione di 20 punti dell'aliquota di base. Quindi, a titolo esemplificativo, se l'aliquota base per un intervento di ampliamento schermi è del 40% del costo ammissibile, se questo intervento viene effettuato da una microimpresa l'aliquota si alza al 60% (40% +20%)

5.10. Sto per fare domanda per la ristrutturazione e ammodernamento di una sala (linea D). ho già beneficiato del tax credit per il medesimo intervento, posso presentare comunque istanza?

Sì, i crediti d'imposta disciplinati nel decreto attuativo previsto all'articolo 17, comma 1, della legge n. 220 del 2016 e il contributo di cui al DM 190 del 10 giugno 2025 sono compatibili, nei limiti di quanto previsto dai limiti massimi di cumulabilità d'aiuto, ossia 80% dei costi ammissibili. (Regolamento (UE) n. 651/2014 e successive modificazioni)

Qualora la somma degli aiuti ricevuti dalla sala superasse il limite dell'80% l'ultimo contributo erogato dovrà essere rideterminato.

5.11. Quali sono i limiti di intensità di aiuto, e come viene calcolato il rispetto di tale limite?

Per quanto riguarda i **limiti massimi di cumulabilità**, la normativa europea (Regolamento (UE) n. 651/2014 e successive modificazioni) chiarisce che:

- per gli aiuti che non superano 2.2 milioni di EURO, l'importo massimo dell'aiuto può essere fissato all'80 % dei costi ammissibili;

Ai fini del calcolo del cumulo degli aiuti di stato in relazione a uno specifico investimento, si procede alla **somma algebrica delle varie tipologie di contributi pubblici via via ottenuti**, fino al raggiungimento del limite massimo previsto. In caso di superamento di detto limite viene applicata una decurtazione al fine di ricondurre gli aiuti pubblici al limite massimo previsto dalla normativa comunitaria.

5.12. I contributi da privati rientrano nel calcolo dei limiti di intensità di aiuto? Ad esempio: l'Impresa riceve 80% da Stato e Regione e il rimanente 20% da un privato.

No, i limiti di intensità di aiuto si riferiscono ai soli contributi pubblici. Nell'esempio citato, l'intensità di aiuti pubblici, ai fini del calcolo, è pari all'80%. E quindi l'apporto dell'impresa istante nel caso di specie sarebbe pari a zero.

5.13. Nel caso in cui le risorse disponibili non fossero sufficienti per consentire l'erogazione dei contributi nei confronti delle imprese risultate ammissibili e beneficiarie del contributo come si comporterebbe l'amministrazione?

Per le annualità 2024 e 2025 si ritiene che l'ammontare delle risorse disponibili sarà senz'altro sufficiente a soddisfare tutti i soggetti ammissibili e beneficiari del contributo in parola. Nel caso in cui i contributi assegnati fossero pari ad un importo superiore rispetto alle risorse disponibili il bando per il potenziamento del circuito sale cinematografiche e polifunzionali prevede **che i contributi vengano assegnati alle sale cinematografiche ubicate in zone del territorio nazionale maggiormente sprovviste di sale cinematografiche**, secondo i seguenti parametri:

- a. il rapporto fra sale cinematografiche attive in una provincia e popolazione residente nella medesima provincia;
- b. per le aree metropolitane, il rapporto fra sale cinematografiche attive nelle circoscrizioni di decentramento comunale di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni e popolazione residente nella medesima circoscrizione;
- c. a parità di altre condizioni verrà data la priorità agli interventi realizzati nel contesto territoriale di riferimento che presenta una età media delle sale cinematografiche attive più elevata.

6. COSTI AMMISSIBILI – TABELLA 1

6.1. Cosa si intende per "costo ammissibile"?

Il costo ammissibile, ulteriormente specificato nel bando di cui all'art. 5, è costituito dalla somma dei costi direttamente e strettamente connessi all'investimento realizzato, comprovati da fattura o altri documenti rispondenti ai requisiti previsti dalla normativa civilistica e fiscale e per i quali è stato effettuato il relativo pagamento con modalità tracciabili ai sensi della normativa antiriciclaggio di cui al decreto legislativo 231/2007 e successive modificazioni.

Tali costi vengono indicati nella Tabella 1 allegata al Bando per il potenziamento del circuito sale cinematografiche e polifunzionali

6.2. I costi di acquisto dell'area/ terreno edificabile dove dovrà sorgere la sala sono eleggibili?

Con riferimento alla fonte primaria e alla tabella 1 - allegata al Bando per il potenziamento del circuito sale cinematografiche e polifunzionali- relativa ai costi ammissibili, i costi relativi all'acquisto dell'area edificabile **non rientra tra i costi eleggibili**.

6.3. *I costi d'acquisto dei locali sono da considerarsi eleggibili? In che misura?*

I costi d'acquisto dei locali sono eleggibili SOLO PER LE LINEE D'INTERVENTO A, B, C. Si precisa peraltro che sono ammessi entro il limite massimo del 15% del costo totale di acquisto (comprensivo degli oneri accessori), come certificabile nell'atto di acquisto da allegare alla domanda consuntiva.

6.4. *Vorrei installare i pannelli fotovoltaici nel mio cinema, rientrano tra i costi ammissibili?*

I costi d'acquisto e per l'installazione dei pannelli fotovoltaici rientrano senz'altro tra i costi ammissibili in quanto si qualificano come investimenti volti ad un ammodernamento e adeguamento strutturale e tecnologico delle sale cinematografiche.

6.5. *I costi di progettazione sono eleggibili? In che misura?*

I costi di **progettazione**, sono eleggibili PER TUTTE LE LINEE D'INTERVENTO e per un valore pari al **12% del costo complessivo** dell'intervento, e comunque fino ad un valore massimo pari a **20.000€**.

7. ULTERIORI CHIARIMENTI

7.1. *Quali sono gli adempimenti da espletare nel caso di trasferimento della gestione di una sala da un soggetto ad un altro?*

Nel caso in cui la gestione di una sala in relazione alla quale è stato richiesto o assegnato un beneficio o un riconoscimento si trasferisca da un soggetto a un altro e nel caso di fusioni tra più soggetti gestori di sale è necessario inviarne comunicazione tempestiva all'Amministrazione (INDIRIZZO dq-ca.interno1@cultura.gov.it) secondo le modalità descritte nel documento "Procedure" reperibile alla pagina: <https://cinema.cultura.gov.it/per-gli-utenti/come-fare/dgcol/>

7.2. *La domanda di contributo deve essere firmata obbligatoriamente dal legale rappresentante del soggetto richiedente?*

La domanda deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante del soggetto richiedente, o da qualsiasi altro soggetto che abbia poteri di firma come risultante da visura camerale aggiornata.

7.3. *Ho difficoltà nel compilare la mia istanza di contributo cosa devo fare?*

Per richieste di assistenza connesse all'utilizzo della piattaforma DGCOL invitiamo gli utenti a:

- consultare la guida online "**Hai bisogno di aiuto?**" presente, in alto a destra, all'interno di alcune schede delle domande;
- consultare i **vademecum disponibili** alla pagina dedicata al materiale utile per l'utilizzo della piattaforma DGCOL, ivi compreso il documento "PROCEDURE" in cui sono descritte le modalità per richiedere assistenza in merito a:
 - recupero credenziali;
 - modifica persona fisica/persona giuridica;
 - adempimenti relativi ad associazioni di opere già registrate nel sistema, modifiche del capofila, subentri;
 - richieste di modifica della destinazione dell'opera;
 - adempimenti relativi a comunicazione di variazione di gestore delle sale cinematografiche.
- attivare un **ticket di assistenza** tramite l'apposita funzione "**Assistenza**" disponibile all'interno della propria Area Riservata (DGCOL) con:
 - il **supporto informatico**, per problematiche di carattere tecnico;

7.4. Quali allegati devono essere firmati digitalmente?

Tutte le autodichiarazioni rese dal soggetto richiedente devono essere firmate DIGITALMENTE, mentre le certificazioni rese da soggetti terzi possono essere firmate non digitalmente. In particolare, il preventivo dei lavori, redatto da un tecnico, deve essere firmato e datato, ma non è necessaria in questo caso particolare la firma digitale del professionista.